

Guida operativa: Imprese di facchinaggio e movimentazioni delle merci

(Legge n 57/2001 - D.M. n. 221/2003)

Aggiornata settembre 2012



Camera di Commercio
Latina

ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEL FACCHINAGGIO

Si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività, previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

- portabagagli
- facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
- facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
- facchini doganali
- facchini generici
- accompagnatori di bestiame
- facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.

Le attività prese in considerazione sono esclusivamente quelle affidate in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi.

Non rientrano nell'attività di impresa di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività:

- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestantamento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili insaccamento od imballaggio di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili Inoltre, non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l'attività principale dell'impresa sia:
 - la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso;
 - pesatori pubblici (Attività disciplinata dall'art. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, 2011)

INIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 19 della legge 241/90, modificato dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Le imprese sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) all'ufficio del Registro delle imprese nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando il modello Scia/57L, in allegato alla denuncia al Registro delle Imprese.

Si sottolinea che la segnalazione certificata di inizio di attività è una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all'esercizio dell'attività.

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle Imprese.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di facchinaggio, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

CASI PARTICOLARI

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di facchinaggio hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'ufficio Registro delle imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.).

In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico.

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di facchinaggio e movimentazione merci, già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda;
- fusione, scissione e incorporazione;
- trasformazione eterogenea

se prosegue la stessa attività deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a. allegando i soli Ono/57.

Sospensione dell'attività

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività senza cancellare la propria posizione dal Registro delle imprese, quando riprende la medesima attività deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a.

Se la sospensione dell'attività si protrae oltre i 365 giorni, l'impresa dovrà reiterare la procedura di avvio dell'attività.

La sospensione determinata per ragioni disciplinari/cautelari segue le specifiche procedure previste dall'art. 9 del decreto ministeriale n. 221/03.

Apertura di Unità locale

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività non è tenuta a presentare ulteriore segnalazione di inizio di attività (S.c.i.a.), ma deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle Imprese e/o REA.

R EQUISITI PER L'ESERCIO DELL'ATTIVITA'

Requisiti di onorabilità

Il titolare di impresa individuale e l'istitutore o il direttore preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di s.a.p.a.; tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo comprese le cooperative, **devono possedere i requisiti di onorabilità**, pertanto nei loro confronti:

- non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non deve essere presente pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non deve essere stata pronunciata sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non deve essere stata comminata pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, oppure dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;

- non devono essere state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57, 31 maggio 1965 n. 575 e 13 settembre 1982 n. 646, e successive modificazioni o non devono essere in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- non devono essere state accertate contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 142/01;
- non deve essere stata pronunciata condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Norma penale parzialmente abrogata dal decreto legislativo n. 276/2003. Chi fosse in corso nella condanna prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo può richiedere al giudice del casellario giudiziale il decreto di revoca laddove ne ricorrano le condizioni)

Avvertenza

Con il D.lgs. 147/2012, entrato in vigore il 14/09/12, sono stati eliminati i requisiti di capacità economico-finanziaria.

Avvertenza

Se l'impresa perde i requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia la procedura per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Premesse

Le imprese di facchinaggio, compresi i consorzi, sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'I.V.A., realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico settore di attività.

Le fasce previste sono le seguenti:

- fascia inferiore a € 2.500.000,00
- fascia da € 2.500.000,00 a € 10.000.000,00
- fascia superiore a € 10.000.000,00.

Le disposizioni sulle fasce si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato membro della UE.

Iscrizione nella fascia

Le imprese di facchinaggio di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite d'ufficio nella fascia iniziale, previa compilazione del modello Mf/57.

Quelle attive da almeno due anni, accedono alle fasce di classificazione in base alla media del volume di affari di tale periodo al netto dell'I.V.A., presentando il modello Mf/57, disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di commercio di Latina, corredato dall'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nel modello utilizzando il modello unificato Mf/57.

E' facoltativo comunicare la variazione positiva in una fascia superiore sebbene ne ricorrano i presupposti.

Le imprese non possono stipulare singoli contratti di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui sono rispettivamente inserite.

Subentro di attività (fusione, successione, ecc.)

Nei casi di subentro nell'attività (es. imprenditore individuale succeduto nell'attività a seguito del decesso del precedente titolare, fusione per incorporazione, ecc.) è possibile fare ricorso, ai fini dell'iscrizione

nelle fasce di classificazione, anche al fatturato dell'impresa cessata, a condizione che sia verificabile la continuità delle relative attività.

L'impresa cessionaria deve inoltre dimostrare che dalla successione aziendale è effettivamente derivata una variazione del volume di affari. In particolare il cessionario dovrà dimostrare il diritto a acquisire o variare la fascia di classificazione già assegnata all'impresa cedente evidenziando il compendio dei servizi effettivamente svolti relativamente allo specifico settore di attività negli ultimi tre anni, o diverso periodo previsto dalle legge. Il compendio sarà composto dall'originario complesso aziendale e da quello acquisito.

Variazione negativa

Qualora successivamente si verificano i presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle imprese la relativa denuncia di variazione, utilizzando il modello Mf/57, disponibile sui siti internet e presso gli sportelli della Camere di commercio della Latina corredato dall'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nel modello utilizzando il modello unificato Mf/57.

Il termine per comunicare la variazione negativa della fascia è di trenta giorni dal suo verificarsi.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE IMPRESA IN UN GIORNO

A) IMPRESA INDIVIDUALE DI NUOVA COSTITUZIONE

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello Scia/57 accompagna il modello I1 o UL del Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività svolta e la descrizione dell'attività prevalente.

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

B) IMPRESA INDIVIDUALE GIÀ ISCRITTA PER ALTRA ATTIVITÀ

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello Scia/57 accompagna il modello I2 o UL previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente.

L'attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli I1, I2, UL, AA deve fedelmente corrispondere al contenuto delle categorie/settori indicati nel modello Scia/57 relativo alla segnalazione certificata di inizio di attività.

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle Imprese.

C) SOCIETÀ INATTIVA

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello Scia/57 accompagna il modello S5 o UL previsto per il Registro delle Imprese.
L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività e la descrizione dell'attività prevalente.

L'attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli S5,UL, AA deve fedelmente corrispondere al contenuto delle categorie/settori indicati nel modello Scia/57 relativo alla segnalazione certificata di inizio di attività.

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle Imprese.

D) SOCIETÀ GIÀ ATTIVA

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello Scia/57 accompagna il modello S5 o UL previsto per il Registro delle imprese.
L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente.

L'attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli S5,UL, AA deve fedelmente corrispondere al contenuto delle categorie/settori indicati nel modello Scia/57 relativo alla segnalazione certificata di inizio di attività.

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle Imprese.

MODULISTICA

Tutta la modulistica predisposta per l'attività di installazione di impianti, di seguito indicata, è disponibile sui siti internet:

Scia/57 modello di segnalazione certificata di inizio attività

Ono/57 modello di dichiarazione sostitutiva per i requisiti di onorabilità.

MF/57 modello per iscrizione nella fascia di classificazione

N.B.: NEL CASO DI SOSTITUZIONE

amministratore unico (srl spa soc coop)

socio accomandatario (SAS SAA)

soci

consiglieri

Al modello R. I. "S2" dovrà essere allegata l'autocertificazione ONO/82 in quanto i soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei requisiti morali e di onorabilità che verranno accertati nel caso di nuove nomine.

MODULISTICA / COSTI AMMINISTRATIVI

Impresa in un giorno: imprese individuali e società

Unica fase			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
Modello base	I1 / I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
Modulistica «pulizia»			
Scia/57	SI	SI	SI
Ono/57(eventuale)	SI	SI	SI

MF/57	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
Imposta di bollo	SI	NO	NO
Concessione governativa	168,00	168,00	NO

Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

* in caso di utilizzo dei modelli ai soli fini Rea il bollo non è dovuto